


PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO



Dott Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 886 del 29 MAR. 2019

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI EX ART. 26 C.C.N.L DEL COMPARTO DEL 20.09.2001, PER IL PROCEDIMENTO PENALE 621/19 R.G.N.R., TRIBUNALE DI RAGUSA NEI CONFRONTI DELLA DIPENDENTE O.E. matr.61279

L'ESTENSORE

Cannata Valeria

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 29 MAR. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

U.O.C. Economico Finanziario

U.O.S. Patrimonio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
Dott. Giacomo Lauro

IL FUNZIONARIO

Il _____, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2395 del 21/12/2018

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Visti gli atti del Proc. Pen. n°621/19 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti della dipendente O.E. matr.61279, il quale richiede con istanza, il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.583 e 590 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. n° 621/19 R.G.N.R. viene definito con decreto di archiviazione in data 20/02/2019

Atteso che l'art. 26 del CCNL del 20/09/2001 del comparto sanitario professionale, ove è inquadrato il Dipendente in questione, odierno istante, è così disposto:

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui il dipendente, proscioltosi da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

Precisato che il rimborso alla Dipendente O.E. può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato;

Considerato che la parcella n.2 del 14/03/2019 emessa per l'importo di 2.154,80 non soggetta ad IVA né a ritenuta d'acconto ma a regime forfettario, emessa dall'Avv. Annalisa Ferlisi per prestazione professionale alla dipendente, risulta in linea con il suddetto regolamento;

Considerato che la dipendente anzidetta chiede anche il rimborso delle spese della CTP producendo a tal proposito la fattura n. 02 del 19/03/2019 di € 1.356,31 emessa dal Dott. Vincenzo Cilia con l'importo già rideterminato ai sensi dell'art. 5bis del regolamento aziendale con l'abbattimento del 30%;

Ritenuto di dover liquidare complessivamente la somma di € 3.511,11 di cui € 2.154,80 per spese legali ed € 1.356,31 per spese di CTU;

Preso atto che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n. 175 del 22/01/2019 del Commissario Straordinario

D E T E R M I N A

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- o **Dare atto** che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 175 del 22/01/2019 del Commissario Straordinario
- o **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dalla Dott.ssa O.E. matr.61279 con decreto di archiviazione del 20/02/2019.
- o **Liquidare** e pagare la somma di € 3.511,11 calcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale alla Dipendente O.E. **matr.61279**, le cui generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionate nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "*rimborso spese legali ai dipendenti*" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.